

COMUNE DI FOGLIZZO

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI AREE PER
L'INSTALLAZIONE DEI PARCHI
DI DIVERTIMENTO, DEI
CIRCHI E DELLE ATTIVITA'
DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE**

**APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.8 DEL 29.04.2013
RIPUBBLICATO DAL 20.05.2013 AL 3.06.2013
ENTRA IN VIGORE IL 4 GIUGNO 2013**

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	1	Ambito e contenuto del Regolamento	Pag. 4
Art.	2	Definizione dello Spettacolo Viaggiante	Pag. 4
Art.	3	Periodo di attività ed aree destinate	Pag. 4
Art.	4	Tipologia delle attrazioni	Pag. 4

TITOLO II- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PARCO DEI DIVERTIMENTI

Art.	5	Durata e orario dei parchi	Pag. 7
Art.	6	Allestimento e funzionamento del parco	Pag. 7
Art.	7	Sistemazione carovane e automezzi da trasporto	Pag. 7
Art.	8	Concessione delle aree	Pag. 8
Art.	9	Domanda e documentazione di partecipazione	Pag. 9

TITOLO III- MODALITA' DI CONCESSIONE DI AREE NEL PARCO DEI DIVERTIMENTI

Art.	10	Criteri per il rilascio di concessione delle aree	Pag. 11
Art.	11	Attrazione di novità o di interesse e richiamo spettacolare	Pag. 11
Art.	12	Procedura per il rilascio della concessione	Pag. 12
Art.	13	Rinuncia di partecipazione al parco e sospensiva	Pag. 12
Art.	14	Canone occupazione suolo e contributo alla raccolta e smaltimento rifiuti	Pag. 13
Art.	15	Obblighi dei Concessionari	Pag. 13
Art.	16	Sanzioni	Pag. 14
Art.	17	Sostituzione delle attrazioni	Pag. 15
Art.	18	Trasferimento concessione prioritaria	Pag. 15
Art.	19	Strutture di vendita alimenti e di ristoro	Pag. 15

TITOLO IV- MODALITA' DI CONCESSIONE DI AREE AI CIRCHI EQUESTRI

Art.	20	Concessione delle aree	Pag. 17
Art.	21	Presentazione delle domande	Pag. 17
Art.	22	Criteri di concessione	Pag. 17
Art.	23	Prescrizioni	Pag. 17
Art.	24	Obblighi dei concessionari	Pag. 18
Art.	25	Emissioni sonore	Pag. 18

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art.	26	Entrata in vigore	Pag. 20
Art.	27	Norme transitorie e finali	Pag. 20

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - AMBITO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Le concessioni di suolo pubblico a favore di Imprese di Spettacoli Viaggianti per la formazione di Parchi di Divertimento nelle aree annualmente destinate a tale scopo, sono effettuate in base alle norme del presente regolamento adottato in applicazione delle disposizioni contenute nel titolo II – art.9 della Legge 18 marzo 1968, n.337.

Art. 2 - DEFINIZIONE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Sono definiti “spettacolo viaggiante” le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento, anche se in maniera stabile.
2. Sono parchi di divertimento i complessi organizzati, costituiti da attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Art. 3 - PERIODO DI ATTIVITA’ ED AREE DESTINATE

1. L’installazione e l’esercizio dei parchi di divertimento sono consentiti esclusivamente in occasione della FESTA PATRONALE DI SANTA MARIA MADDALENA.
2. Le attività di cui al precedente comma sono esercitate nelle seguenti aree comunali:
PIAZZA TORINO.
3. Entro il mese di aprile viene decisa l’effettiva collocazione del parco divertimenti inerente la Festa Patronale di Santa Maria Maddalena.
4. Può essere autorizzata la concessione di singole attrazioni, da valutarsi di volta in volta, in occasione di particolari manifestazioni.
5. Le modalità di concessione sono analoghe a quanto stabilito all’art.8.

Art. 4 - TIPOLOGIA DELLE ATTRAZIONI

1. La tipologia delle attrazioni presenti nei parchi tradizionali è contenuta nell’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all’art. 4 della L.337/68 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le attrazioni considerate “piccole” dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo ma funzionanti in maniera autonoma senza bisogno della presenza del titolare e/o di personale (pugnometri, oroscopi, calciometri, ecc.), ai fini del presente Regolamento, vengono denominate piccolissime, non sono soggette a particolari limitazioni quantitative e non danno luogo a diritti di sorta. Sono escluse da tale definizione le piccole attrazioni quali “Tiri e Rotonde” che rientrano nell’organico determinato all’art. 12 comma 4.
3. L’Amministrazione comunale autorizza la collocazione delle attrazioni definite piccolissime quando:
 - a) sussista disponibilità di spazi nelle immediate adiacenze di altre attrazioni gestite dalla medesima ditta;
 - b) non arrechino disturbo o danno ad altri esercenti;
 - c) non pregiudichino la viabilità e la sicurezza all’interno del parco.

Titolo II

**MODALITA' DI
SVOLGIMENTO DEL PARCO
DEI DIVERTIMENTI**

Art. 5 - DURATA E ORARIO DEI PARCHI

1. I parchi di divertimento hanno la seguente durata:
in occasione della Festa Patronale di Santa Maria Maddalena un massimo di giorni cinque.
esclusi i tempi di montaggio e smontaggio delle attrazioni medesime.
2. Le operazioni di montaggio occupano al massimo due giorni, così come quelle di smontaggio.
3. La precisa durata ed il giorno di apertura di ogni singolo parco viene concordata dall'Amministrazione Comunale d'intesa con le Organizzazioni di Categoria mediante apposita riunione fra le parti, indetta entro il mese di aprile.
4. L'attività delle attrazioni è compresa nell'arco giornaliero dalle ore 10,00 alle ore 00,30
5. La determinazione del periodo specifico e l'articolazione dell'orario sono oggetto di successiva ordinanza del Sindaco nella quale vengono stabiliti i termini di montaggio e smontaggio delle attrazioni ed ogni altra disposizione temporale connessa allo svolgimento delle manifestazioni.

Art. 6 - ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL PARCO

1. L'ingresso separato e posticipato al parco è vietato.
2. Nell'attività dei parchi di divertimento non è ammessa l'installazione di attrazioni successivamente alla data di apertura. L'attrazione già installata potrà essere sostituita solo in caso di guasto irrimediabile, danneggiamento pericoloso per l'utenza o distruzione ad opera di terzi, compatibilmente con l'organizzazione del parco.
3. E' altresì vietato lo smontaggio anticipato delle attrazioni, ad eccezione del caso di impossibilità tecnica di funzionamento dell'attrazione non riparabile in loco, salvo che sia stato concordato diversamente con l'Amministrazione Comunale nella riunione di cui all'art.12 comma 1. In ogni caso resta salvo il periodo minimo di posizionamento delle attrazioni nell'ambito della manifestazione, da determinarsi nella medesima riunione.
4. Nei casi previsti ai commi precedenti il richiedente dovrà presentare certificazione rilasciata da un professionista abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del danno.
5. Durante l'orario di apertura del parco, le attrazioni devono essere completamente ed ininterrottamente illuminate.

Art. 7 -SISTEMAZIONE CAROVANE E AUTOMEZZI DA TRASPORTO

1. I veicoli adibiti ad abitazione ed i mezzi di trasporto sono parcheggiati nell'area stabilita dall'Amministrazione Comunale.
2. In tali luoghi sostano solo i veicoli degli esercenti titolari di concessione nel parco divertimenti, dei loro dipendenti e dei loro collaboratori.
3. Ogni esercente dovrà indicare nella richiesta il tipo, il numero di targa e le misure del mezzo per il quale chiede l'autorizzazione alla sosta.
4. Ogni esercente deve garantire la massima pulizia e decoro nella zona adibita a sosta e porre in essere tutte le misure necessarie per salvaguardare la propria ed altrui sicurezza ed igiene.

5. Sarà revocata l'autorizzazione in caso di inosservanza delle disposizioni.
6. Saranno immediatamente allontanati, tramite sgombero coatto, tutti i mezzi in sosta sul territorio comunale sprovvisti di autorizzazione e, in caso di recidività, verrà preclusa l'eventuale partecipazione ai parchi per un periodo minimo di un anno.
7. Non sono consentite soste agli esercenti che risultano svolgere altrove la propria attività anche se residenti nel territorio comunale.
8. Le carovane non potranno comunque occupare spazi contigui al parco destinati a parcheggi pubblici.
9. Nell'area destinata a parco di divertimento sono ammessi solo i veicoli destinati a fungere da basamento, cassa o altra parte integrante l'attrazione e comunque rientranti nell'area di ingombro della medesima, come da concessione. Nelle immediate vicinanze della zona di svolgimento della manifestazione, potrà essere autorizzato il posizionamento di una roulotte al fine di garantire una presenza nelle ore notturne.
10. I veicoli d'abitazione sono sistemati in modo ordinato al fine di consentire ad ognuno la fruizione dei servizi di raccordo idrico.
11. I veicoli da trasporto sono parcheggiati l'uno vicino all'altro, nelle aree predisposte, senza spreco di spazi.
12. La sosta delle carovane di abitazione e dei veicoli da trasporto nell'area predisposta è permessa nel solo periodo indicato dall'Amministrazione comunale.

Art. 8 - CONCESSIONE DELLE AREE

1. Lo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante resta subordinato al possesso della licenza di Pubblica Sicurezza rilasciata dall'autorità comunale competente ai sensi dell'art. 19, punto 6, del D.P.R. N.616/1977. Il possesso della licenza può essere dichiarato sotto forma di autocertificazione nei termini previsti dall'art.46 del D.P.R. 28.12.2001, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
2. La concessione dell'area è ammessa per l'installazione delle attrazioni elencate nella licenza di polizia amministrativa rilasciata dal Comune di residenza dei richiedenti.
3. Prima dell'inizio delle attività sul territorio comunale, l'attrazione dovrà essere sottoposta a verifica tecnica di sicurezza e di igiene, a cura della competente commissione comunale di vigilanza.
4. In seguito a tale verifica e previa presentazione di apposita dichiarazione di corretto montaggio dell'attrazione, l'ufficio competente rilascia l'autorizzazione temporanea di pubblica sicurezza per lo svolgimento della manifestazione sul territorio comunale.
5. La concessione dell'area può essere revocata in qualsiasi momento, per inosservanza delle condizioni previste nel presente regolamento o nell'atto di concessione e per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico.
6. E' vietata ogni forma di subconcessione delle aree medesime.

Art. 9 - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE

1. Le domande di ammissione ai parchi tradizionali previsti all'art.3 devono essere trasmesse in modalità telematica mediante il S.U.A.P.del Comune di Foglizzo;
2. Per le concessioni previste dall'art.3 ed inerenti la festa patronale di Santa Maria Maddalena la domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 31 Marzo dell'anno corrente la manifestazione; ulteriori domande di partecipazione per sostituzione o altre motivazioni potranno pervenire anche successivamente e comunque entro 30 giorni dalla data di apertura del parco; esclusivamente per motivazioni eccezionali e straordinarie saranno accolte domande nei trenta giorni antecedenti l'apertura del parco.
3. Per le concessioni previste dall'art. 3 ed inerenti particolari manifestazioni la domanda di partecipazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima del periodo previsto.
4. La domanda dovrà contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, il codice fiscale/partita IVA, il recapito postale ed il recapito telefonico per ricevere eventuali comunicazioni;
 - b) il genere e il tipo di attrazione: la definizione deve essere quella risultante dalla licenza e dall'elenco ministeriale in vigore;
 - c) le esatte misure di ingombro dell'attrazione, comprese cassa, pedane e strutture pensili;
 - d) l'eventuale indicazione di caratteristiche tecniche tali da rivestire rilevanza ai fini della collocazione dell'attrazione nel parco di divertimento;
 - e) le dimensioni e il numero delle carovane – abitazioni e veicoli da trasporto per i quali si chiede l'autorizzazione alla sosta;
 - f) l'indicazione del parco divertimenti al quale si intende partecipare;
 - g) la dichiarazione di essere proprietario o di avere la legale disponibilità dell'attrazione che si intende installare;
 - h) la dichiarazione di sottostare a tutte le prescrizioni vigenti di ordine legislativo e a quelle impartite, di volta in volta, dal servizio competente al rilascio della concessione di suolo pubblico.
4. La domanda dovrà essere debitamente sottoscritta e corredata da Carta d'Identità.
5. In caso di prima istanza, di variazioni anche solo estetiche o di sostituzione dell'attrazione, dovrà essere presentata, prima dell'inizio dell'attività, anche la fotografia dell'attrazione utilizzata.
6. In sede di prima applicazione del presente regolamento tutti i concessionari sono tenuti alla presentazione della fotografia prima del ritiro dell'autorizzazione temporanea di P.S.
7. All'arrivo sul territorio, prima dell'intervento della Commissione Comunale di vigilanza, dovrà essere presentato quanto segue:
 - a) Licenza di P.S. per l'esercizio dell'attività rilasciata dal Comune di residenza o in alternativa autocertificazione.
 - b) Certificato di collaudo statico e dinamico annuale.
 - c) Dichiarazione di corretta installazione da compiliarsi sul modulo predisposto dal Comune.
8. Ogni esercente può richiedere l'autorizzazione ad installare più attrazioni con la stessa domanda purché riferite alla stessa manifestazione.

L'Amministrazione si riserva ogni possibile controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente.

Titolo III

**MODALITA' DI
CONCESSIONE DI AREE NEL
PARCO DEI DIVERTIMENTI**

Art. 10 - CRITERI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE DELLE AREE

1. Le concessioni sono rilasciate, a seguito della riunione prevista dal successivo art. 12 comma 1, dal Responsabile del Servizio a chi è in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento tenendo conto dei seguenti criteri, nell'ordine di importanza sottoriportato:
 - a) Maggior anzianità di frequenza nella manifestazione (con lo stesso tipo di attrazione);
 - b) Maggior anzianità di mestiere;
 - c) Maggior anzianità di categoria;
 - d) Maggior anzianità di domanda (senza interruzioni) con la stessa attrazione;
2. Il requisito di cui alla lettera a) ha la prevalenza assoluta rispetto a tutti i successivi.
3. L'anzianità di frequenza deve essere continuativa. Può essere ammessa l'assenza per un solo anno se giustificata da seri motivi e preventivamente comunicata al Comune nei termini indicati al successivo art.13 comma 5 .
4. L'anzianità di frequenza è strettamente personale. Nel caso di variazione o sostituzione dell'attrazione il frequentatore abituale mantiene, di norma, il diritto alla concessione con la stessa attrazione.
5. Il diritto alla concessione è escluso se, l'inserimento in organico dell'attrazione modificata o sostituita:
 - a) non sia possibile per indisponibilità di spazio;
 - b) comporti l'esclusione o la penalizzazione di altre attrazioni frequentanti;
 - c) comporti il superamento dei limiti numerici massimi previsti in organico, per le singole attrazioni, dal presente regolamento.
6. La sostituzione delle attrazioni partecipanti con altre è preventivamente richiesta all'Amministrazione comunale, la quale può negarla qualora ricorrano le ipotesi previste nel precedente comma.
7. Nei casi diversi da quelli citati viene a cessare l'anzianità di frequenza.

Art.11 - ATTRAZIONE DI NOVITÀ O DI INTERESSE E RICHIAMO SPETTACOLARE

1. E' definita "attrazione di novità o di interesse e richiamo spettacolare", quella dotata di caratteristiche innovative che la diversificano da altre già ospitate nei parchi di divertimento del Comune.
2. L'attrazione di novità o di interesse e richiamo spettacolare, non lo è più dopo la prima partecipazione al parco dei divertimenti, salvo quanto previsto nel successivo comma 3.
3. In assenza o carenza di attrazioni di novità, eventuali attrazioni già presenti in precedenti parchi di divertimento, qualora ritenute di interesse spettacolare e quindi idonee a qualificare l'intero complesso viaggiante, sono riammesse con le medesime condizioni riservate alle attrazioni di novità.
4. L'Amministrazione comunale sceglie le attrazioni di novità e quelle di particolare interesse e richiamo spettacolare, a prescindere dalla posizione occupata in graduatoria. La concessione non concretterà il requisito di anzianità di frequenza.
5. Per quanto possibile, in caso di spazi non assegnati, è' ammesso l'inserimento di una sola attrazione.

Art.12 – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Ogni anno, entro il mese di aprile, è indetta una riunione fra l'Amministrazione Comunale, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di Categoria e i responsabili dei servizi Viabilità – Tecnico e Commercio, al fine di acquisire i pareri relativamente alle caratteristiche delle attrazioni da inserire nel parco, alla regolarità della procedura di assegnazione sulla base dei criteri indicati al comma tre del presente articolo e per garantire la massima diversificazione delle attrazioni presenti. Di detta riunione è redatto verbale.

L'ufficio tecnico predisporrà preventivamente apposita pianta dell'area interessata al fine di procedere, durante la riunione, alla collocazione planimetrica delle varie attrazioni.

Le assegnazioni del suolo pubblico ai richiedenti verranno effettuate sulla base dei seguenti criteri:

- a) Assegnazione costante ai titolari di attrazioni in base ai requisiti di cui all'art.10 comma 1;
- b) Rotazione di assegnazione nel caso in cui più richiedenti titolari di analoghe attrazioni posseggano somma equivalente di requisiti.
- c) Assegnazione valutabile anno per anno ad attrazioni costituenti novità ai sensi art.11.

L'organico disponibile per il parco divertimento previsto all'art. 3 comma 1 sarà il seguente:

Due piccole attrazioni, sei medie attrazioni, due grandi attrazioni, e una struttura di vendita alimenti, come da planimetria allegata al presente regolamento.

In particolare:

posto n. 1 riservato per grandi attrazioni; in specifico destinabile ad un "taboga"

posto n.2 riservato per medie attrazioni in specifico destinabile ad una "giostra a seggiolini"

posto n. 3 riservato per medie attrazioni in specifico destinabile ad una "giostra a miniseggiolini"

posto n. 4 riservato a strutture di vendita di alimenti e bevande

posto n. 5 riservato per medie attrazioni in specifico destinabile ad una "giostrina per bambini azionata a motore"

posto n. 6 riservato per piccole attrazioni in specifico destinabile ad una "rotonda pesca"

posto n. 7 riservato per medie attrazioni in specifico destinabile per un "gioco gonfiabile"

posto n. 8 riservato per medie attrazioni in specifico destinabile per un "simulatore"

posto n. 9 riservato per grandi attrazioni in specifico destinabile per un "autoscontro"

posto n. 10 riservato per medie attrazioni in specifico destinabile per un "miniscontro"

posto n. 11 riservato per piccole attrazioni in specifico destinabile ad un "tiro vario"

La partecipazione delle attrazioni definite di novità o di interesse e richiamo spettacolare sarà valutata di volta in volta, nella riunione di cui al 1° comma del presente articolo, compatibilmente con la disponibilità di spazio, viabilità e sicurezza stradale.

Per le attrazioni definite piccolissime dall'art. 4 comma 2, le assegnazioni avvengono secondo quanto stabilito dal medesimo articolo.

L'assegnazione o meno dello spazio pubblico va notificata agli interessati, a mezzo servizio postale, almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Art. 13 - RINUNCIA DI PARTECIPAZIONE AL PARCO E SOSPENSIVA

1. L'eventuale rinuncia scritta alla partecipazione al parco divertimenti, dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima dell'inizio del parco medesimo, fatta eccezione per cause dovute a forza maggiore che dovranno essere documentate. Il mancato adempimento ai termini di presentazione della rinuncia porterà all'esclusione da ulteriori concessioni fino ad un

massimo di due anni. Non è ammessa giustificazione se l'operatore risulta aver installato in altro Comune.

2. La rinuncia tardiva o la mancata presentazione ai parchi alla data di inizio fissata nell'ordinanza da emanarsi ai sensi art.5 comma 3 del presente regolamento, comporta l'esclusione dal parco tradizionale nell'anno successivo.
3. L'Amministrazione, in caso di rinuncia, conserva in organico l'attrazione e procede alla sua sostituzione sulla base delle domande pervenute ed escluse per mancanza di spazio.
4. La scelta dell'attrazione sostitutiva è effettuata valutando altresì l'effettiva disponibilità di spazio e privilegiando attrazioni di novità o di interesse o richiamo spettacolare.
5. Può essere concessa, dietro specifica richiesta scritta da far pervenire almeno tre giorni prima della data di apertura del parco, un anno di sospensione per causa di forza maggiore quali motivi di salute del titolare, gravi motivi di famiglia del titolare, oppure per improvvisi e gravi guasti all'attrazione o al mezzo di trasporto della stessa.
6. Tali motivazioni devono essere debitamente e tempestivamente documentate

Art.14 - CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E CONTRIBUTO ALLA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

1. I concessionari di area sono tenuti al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, all'atto dell'occupazione dell'area del parco e comunque prima del ritiro dell'autorizzazione temporanea di P.S.
2. Per l'occupazione del suolo comunale si applicano le tariffe in vigore al momento della concessione dell'avvenuto pagamento della COSAP.
3. Farà fede la ricevuta che dovrà essere esibita agli organi comunali di controllo ogni volta che ne verrà fatta richiesta. Il mancato pagamento di quanto dovuto escluderà l'operatore da nuove assegnazioni per almeno due anni, fatto salvo il pagamento delle pendenze giacenti.
4. Per il servizio di smaltimento rifiuti è dovuta la tassa giornaliera, secondo la tariffa che ne fissa gli importi ed in applicazione del relativo Regolamento vigente.

Art. 15- OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

1. E' vietata ogni forma di sub- concessione.
2. Ciascuna attrazione deve essere gestita personalmente dal titolare della licenza ai sensi art. 8 del T.U.L.P.S. Nella conduzione dell'attrazione il titolare può avvalersi della collaborazione dei familiari. La rappresentanza è ammessa nei casi consentiti dalla legge. Resta ferma la responsabilità esclusiva del titolare o del rappresentante che devono comunque essere reperibili.
3. Eventuali assenze, dovute a comprovati motivi di forza maggiore, devono essere tempestivamente comunicate al Comune a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la specificazione del periodo dell'assenza, del nome e delle generalità del familiare o del collaboratore che sostituisce il titolare. In caso di malattia deve essere allegato il certificato medico.

4. L'Amministrazione si riserva ogni possibile verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal titolare dell'attrazione.
5. I concessionari devono installare la propria attrazione nell'area assegnata, in conformità alla planimetria predisposta dal competente ufficio, prima dell'intervento della Commissione Comunale di Vigilanza.
I concessionari devono provvedere, durante tutto il periodo di attività, alla pulizia della zona perimetralmente occupata, rimuovendo i rifiuti e collocandoli negli appositi contenitori.
6. I concessionari devono, inoltre:
 - a) effettuare lo smontaggio delle strutture nei termini indicati nella concessione;
 - b) mantenere le emissioni acustiche a volume moderato tale da non causare disturbo a terzi e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dalla delibera di C.C. n.31/ 2006;
 - c) ottemperare alle prescrizioni impartite dai competenti uffici comunali, con particolare riguardo alle modalità di sistemazione delle attrazioni, dei materiali e dei veicoli di abitazione e da trasporto al seguito delle stesse;
 - d) osservare le prescrizioni impartite dalla Commissione Comunale di Vigilanza;
 - e) esporre al pubblico, durante l'orario di apertura, i cartelli con l'indicazione delle tariffe per la fruizione delle attrazioni o del prezzo degli alimenti posti in vendita;
 - f) evitare di infiggere al suolo o di collegare a strutture, a muretti o a recinzioni, pali, punte o altri sistemi di ancoraggio. Eventuali deroghe sono possibili solo previo deposito di una cauzione a garanzia di potenziali danni, l'importo della quale, è determinato dall'Amministrazione;
 - g) evitare di arrecare danni a beni di proprietà comunale; eventuali danneggiamenti, se non tempestivamente riparati, comportano la rimessa in pristino d'ufficio con addebito delle spese a carico del concessionario.
7. I concessionari dovranno osservare, all'interno del parco divertimenti, le seguenti norme di comportamento:
 - a) agire in modo corretto nei confronti degli utenti e degli altri operatori
 - b) mantenere ottimali condizioni di sicurezza e di decoro delle attrazioni;
 - c) restituire, a fine manifestazione, le aree nelle medesime condizioni in cui si trovavano al momento della consegna.

Art. 16 - SANZIONI

1. Per tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento, qualora non sia diversamente disposto da leggi o da altri regolamenti comunali, si applicano le sanzioni e le tariffe pecuniarie stabilite dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e successive modifiche, fatte salve le denunce dall'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalle leggi vigenti.
2. Costituiscono motivo di esclusione dal parco e comportano l'immediata chiusura dell'attrazione seguita, se del caso, dallo sgombero coatto entro le 24 ore successive alla contestazione, nonché l'esclusione per un anno dalla partecipazione al parco:
 - a) l'installazione o l'esercizio di un'attrazione in assenza di permesso di occupazione suolo pubblico e/o di licenza d'esercizio;
 - b) l'installazione e l'esercizio di un'attrazione in luogo o in posizione diversa da quella assegnata;
 - c) l'installazione e l'esercizio di un'attrazione diversa da quella autorizzata.
3. Costituisce motivo di esclusione dal parco dell'anno successivo, il verificarsi, nonostante una prima contestazione all'interessato, di una delle seguenti condizioni:
 - a) il ritardato inizio di attività o il suo protrarsi oltre il periodo consentito;
 - b) la cessata attività e/o lo smontaggio anticipato dell'attrazione senza autorizzazione;
 - c) l'inosservanza dell'orario d'esercizio e dei limiti delle emissioni sonore;
 - d) la mancanza di ordine e decoro dell'attrazione e del suolo circostante.

4. Le sanzioni di cui sopra e quelle previste nei vari articoli del presente Regolamento verranno adottate, sentite le Organizzazioni Sindacali e previa comunicazione agli interessati, a seguito di contestazione effettuata dagli Organi di controllo, dalla Polizia Municipale e dal personale dell'ufficio preposto al rilascio del permesso di occupazione suolo pubblico e della licenza d'esercizio.

Art. 17 - SOSTITUZIONE DELLE ATTRAZIONI

1. La sostituzione dell'attrazione, per i concessionari prioritari, è consentita qualora la domanda venga presentata nei tempi stabiliti dall'art.9 comma 1, purché non venga a creare diretta concorrenza con altra già presente sulla piazza e compatibilmente con le disponibilità di spazio.

Art.18 - TRASFERIMENTO CONCESSIONE PRIORITARIA

1. I diritti acquisiti in qualità di concessionario prioritario possono essere trasferiti.
2. Nel caso di decesso del titolare, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.
3. Il trasferimento di concessione prioritaria a qualsiasi titolo legale e documentato come da norme vigenti, non dà luogo a perdita di anzianità per l'acquirente.

Art.19 - STRUTTURE DI VENDITA ALIMENTI E DI RISTORO

1. Le strutture di vendita alimenti e di ristoro sono soggette alle disposizioni di legge in materia di commercio su area pubblica ed in materia igienico-sanitari, alle norme del presente regolamento ed alle prescrizioni contenute nella concessione.
2. Le prescrizioni previste per le attrazioni dello spettacolo viaggiante, sia per l'inoltro delle domande di partecipazione che per l'installazione, l'esercizio e lo smontaggio valgono anche per le strutture di vendita di alimenti e ristoro.
3. In occasione dei parchi tradizionali potrà essere autorizzato il posizionamento di n. 1 banco che potrà essere inerente la somministrazione di alimenti e bevande o la vendita di dolciumi e alimenti così come indicato all'art.12 comma 4.
4. In occasione dei festeggiamenti per il Carnevale o altre manifestazioni occasionali, potrà essere autorizzato il posizionamento di strutture per la somministrazione o di strutture per la sola vendita dei dolciumi e alimenti.
5. IL numero delle strutture da posizionarsi in occasione del Carnevale o altre manifestazioni occasionali sarà valutato dall'Amministrazione Comunale.
6. Le domande di partecipazione dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della manifestazione.
7. Il criterio di assegnazione sarà l'anzianità di frequenza.

Titolo IV

MODALITA' DI CONCESSIONE DI AREE AI CIRCHI EQUESTRI

Art. 20 – CONCESSIONE DELLE AREE

1. Per la concessione delle aree ai circhi equestri si applicano le disposizioni di cui all'art.8.
2. Gli spettacoli circensi dovranno essere collocati esclusivamente in Piazza Torino.

L'installazione degli impianti sarà ivi consentita soltanto se compatibile con l'esistente pavimentazione

Art. 21 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Per ottenere la concessione dell'area per l'installazione di un circo equestre il titolare deve presentare al Comune domanda redatta in bollo, indicando quanto segue:
 - cognome e nome del richiedente, titolare della licenza d'esercizio;
 - la denominazione del complesso che si intende installare;
 - la residenza o sede legale, numero telefonico e numero di codice fiscale o partita IVA;
 - autocertificazione delle dimensioni del tendone, delle pedane bar e biglietteria, delle stalle e di ogni altro ingombro, del numero dei dipendenti e dei posti a sedere;
 - il numero delle carovane che dovranno essere autorizzate alla sosta,
 - il periodo richiesto per lo svolgimento delle attività (con indicazione della data di inizio e fine dell'attività);
 - copia licenza annuale o autocertificazione sostitutiva.
2. Le domande incomplete non saranno ritenute valide.
3. Le domande dovranno pervenire al Comune almeno 30 giorni prima del periodo richiesto.

Art. 22 – CRITERI DI CONCESSIONE

1. Il rilascio delle concessioni verrà effettuato seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze al protocollo comunale. In caso di rinuncia o di decadenza della concessione, si procederà ad effettuare una nuova concessione sulla base della graduatoria determinata dall'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
2. Il periodo di esercizio non dovrà comprendere il giorno del venerdì, pertanto l'area è concedibile in un periodo massimo compreso tra il sabato e il giovedì successivo, compreso il periodo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.

Art. 23 PRESCRIZIONI

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - pagamento del canone di occupazione suolo pubblico da effettuarsi prima del ritiro dell'autorizzazione calcolato negli importi stabiliti dal regolamento comunale.
 - pagamento della tariffa relativa allo smaltimento dei rifiuti da effettuarsi prima del ritiro dell'autorizzazione calcolato negli importi stabiliti dal regolamento comunale.
 - aver presentato istanza di visita tecnica della Commissione Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli per il relativo sopralluogo ed il conseguente rilascio di nulla osta di agibilità.

2. L'esercizio dell'attività rimane subordinato al rilascio dell'autorizzazione temporanea di P.S. ed alle disposizioni sanitarie vigenti.
3. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi da parte del concessionario, può essere richiesta una polizza assicurativa per la copertura di danni causati, nell'importo stabilito dalla Giunta Comunale.

Art. 24 - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

1. Ciascun circo deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione.
2. La rappresentanza è ammessa nei casi consentiti dalla legge (D.P.R. 311/2001). Resta ferma la responsabilità esclusiva del titolare o del rappresentante che devono comunque essere reperibili.
3. Il titolare del circo con presenza di animali, prima dell'inizio dell'attività nel territorio comunale, deve garantire l'osservanza della normativa statale e regionale a tutela degli animali, nonché delle circolari ministeriali in materia di circhi e spettacoli viaggianti in particolare dotarsi delle autorizzazioni e/o nulla osta previsti dalle leggi nazionali, regionali e regolamentari.
4. A tal proposito il Comune, nella persona del Sindaco, richiede ispezioni da parte della competente autorità al fine di verificare il rispetto delle stesse.
5. Il concessionario è tenuto a provvedere quotidianamente alla pulizia dell'area prospiciente le strutture di pertinenza ed alla disinfestazione integrale dell'area a fine attività.
6. Il concessionario è altresì tenuto al rispetto dei Regolamenti vigenti in materia di occupazione suolo pubblico e di polizia urbana.

Art. 25 - EMISSIONI SONORE

1. Le emissioni sonore derivate da microfoni, altoparlanti e amplificatori installati all'interno dei circhi dovranno essere contenute nei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e limitate esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta indicate nella licenza temporanea di polizia amministrativa.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo quello di inizio della sua pubblicazione all'Albo pretorio, previa l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, in conformità a quanto stabilito dello Statuto Comunale.
2. L'entrata in vigore sarà subordinata alla decorrenza di tale termine.

Art.27 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni previste da leggi, regolamenti e/o deliberazioni vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.